



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 28 DEL 24-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

L'anno duemilaventisei addì ventiquattro del mese di Luglio, alle ore 10:00 nella nella sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente**, in data prot. num. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere MARIAGRAZIA BARBATO in qualità di Presidente del Consiglio .
Eseguito l'appello nominale risultano come segue:

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
SARDO GIUSEPPINA	X	
SGLAVO NICOLA	X	
ESPOSITO NICOLA		X
BARBATO MARIAGRAZIA	X	
BARBATO RACHELE	X	
ZAMPELLA GIOVANNI	X	
MADONIA ASSUNTA	X	
PETRARCA PASQUALE	X	
DELLA VOLPE CONCETTA	X	
MORETTI MARIO		X
MASI STEFANO	X	
TORINO ANNA		X

Numero totale PRESENTI: 10– ASSENTI: 3

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti*

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”

delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’* (lett. f);
 - “... *approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...’* (lett. h);
 - “... *verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...’* (lett. i);

Visto l'art. 7 della deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... *Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 ...’* e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... *ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ...’*;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Carinaro, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato EDA Caserta, quale ente territorialmente competente (ETC);

Visto il Piano Economico Finanziario per periodo 2026 - 2029 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità agli artt. 7.1 e 7.3 e 29 dell'allegato A) alla deliberazione di Arera n. 397/2025/R/RIF;

Richiamata la determinazione n. 110 del 19/6/2026 con cui l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato EDA Caserta, ha provveduto, alla validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 -2029 (cfr. allegato 1);

Preso atto che il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2026, ammonta ad € 1.320.867,00;

Dato atto quindi che la base di riferimento per il calcolo delle tariffe per l'anno **2026** viene complessivamente quantificata in **€ 1.320.867,00**;

Considerato, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale

“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

Dato atto quindi che in applicazione delle *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 28 gennaio 2026 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per l'annualità 2026 relativamente al Comune di Carinaro è complessivamente pari ad **€ 1.320.867,00**;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026, complessivamente pari ad **€ 1.320.867,00**, in coerenza con la previsione di cui all'art. 7 dell'allegato A) alla Deliberazione di Arera n. 397/2025/R/rif, sono così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 234.522,00
COSTI VARIABILI	€ 1.110.103,00

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 1, [comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) per cui *“... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 a mente del quale *“...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno ...”*;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *“... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”*.

Visto l'allegato A) rubricato *“Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti*

urbani", alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) 1., per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) 2., per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
- c) 3., per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO degli interventi dei consiglieri, come da verbale della seduta;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

Favorevoli: 8

Astenuti: 2 (Masi – Della Volpe)

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate,

- a) di prendere atto del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 – 2029 validato con determinazione n. 110 del 19/06/2026 da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Eda Caserta;
- b) di approvare l'ammontare complessivo delle entrate TARI 2026, quantificato in € **1.320.867,00**;
- c) di approvare, per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle **utenze domestiche e utenze non domestiche** che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere **A)** quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando al contempo atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio di cui alla lett. sub b) del deliberato;
- d) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al **66.043,35%**;
- e) di dare atto che l'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019 convertito in L. n. 157/2019 ha disposto: "*Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del medesimo decreto*

provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.”

f) di dare atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- 1., per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno per un importo complessivo di € 293,14;
- 2., per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno per un importo complessivo di € 4.397,16;
- 3., per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di “bonus sociale” per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno per un importo complessivo di € 22.314,93.

g) di dare atto che le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2026, tenuto conto degli acconti già richiesti con scadenze al 30/6/2026 e al 30/07/2026, sono stabilite per le ulteriori due rate a saldo nelle date del 30/09/2026 e 30/10/2026;

h) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno **2026**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, con separata votazione espressa come per legge e dallo esito della precedente

ESTRATTO VERBALE SEDUTA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MARIAGRAZIA BARBATO:

Siamo giunti all'ultimo punto all'ordine del giorno, abbiamo l'approvazione delle tariffe TARI 2026. Prego, Sindaco.

SINDACO MARIANNA DELL'APROVITOLA:

Io ho bisogno di un minuto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MARIAGRAZIA BARBATO:

Ok, allora un minuto di pausa.

A questo punto viene sospesa la seduta del Consiglio comunale.

A questo punto viene ripresa la seduta del Consiglio comunale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MARIAGRAZIA BARBATO:

Riprendiamo, passiamo sesto punto all'ordine del giorno, c'è l'approvazione delle tariffe TARI 2026 come anticipavo pocanzi e quindi relaziona ancora una volta il Sindaco sul punto.

SINDACO MARIANNA DELL'APROVITOLA:

Cerco qualcuno che si prende la delega al bilancio, fatevi avanti, mi raccomando. Allora approvazione tariffe TARI 2026, l'articolo 1 comma 527 della legge 205/2017 assegna come ben sappiamo all'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente, meglio nota come Arera, le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente o predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga. O l'approvazione delle tariffe definite ai sensi della legislazione vigente dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento o, ancora, verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi. L'articolo 7 della deliberazione di Arera al comma 1 dispone che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento il gestore predispone il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026 - 2029, secondo quanto previsto dal MTR-3 e lo trasmette all'ente territorialmente competente entro sessanta giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI ovviamente riferita all'anno 2026 e che al successivo comma 3 prevede che il Piano Economico Finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8. Nell'ambito territoriale ottimale, cui appartiene il comune di Carinaro, è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 138/2011 convertito poi con modificazione dalla legge 148/2011 denominato EDA Caserta, quale ente territorialmente competente. Il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026 - 2029 redatto dal soggetto

gestore ed elaborato in conformità agli articoli 7.1 e 7.3 e 29 dell'allegato alla deliberazione di Arera con l'aggiunta dei dati di competenza del comune di Carinara è stato trasmesso all'EDA Caserta per la sua validazione. Con la determinazione numero 110 del 19 giugno 2026 l'ente territorialmente competente, cioè l'EDA Caserta, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026 - 2029 il cui importo è così distinto: anno 2026 euro 1.320.867, anno 2027 euro 1.334.625, anno 2028 euro 1.347.299. Sulla base della su menzionata quantificazione il comune ovviamente ha provveduto alla redazione del Piano tariffario per l'annualità 2026 che oggi sottoponiamo all'attenzione del Consiglio, la cui tabella è allegata alla proposta deliberativa. Va chiarito che nelle more della validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2026 - 2029 da parte dell'EDA il comune di Carinara, al fine di sostenere i costi finanziari del servizio che viene regolarmente svolto dal mese di gennaio 2026, ha provveduto già a bollettare in acconto due rate sulla base del Piano tariffario anno 2025 e che provvederà sulla base delle tariffe che saranno oggi approvate ad emettere ulteriori due rate a saldo della tariffa dovuta per il 2026, le cui rate di scadenza sono fissate al 30 settembre 2026 e al 30 ottobre. In ultimo va detto che il nuovo Piano tariffario 2026 registra una sostanziale diminuzione della tariffa rispetto al 2025. Infatti anche sul piano della tariffazione commerciale non ci sono stati sostanziali aumenti, tranne ovviamente che per le categorie che per propria natura sappiamo bene tendono a formare molti più rifiuti organici ed indifferenziati come per esempio ristoranti, pizzerie, ipermercati, parrucchieri, barberi e così via, pescherie ma che alla fine costituiscono una cinquantina di utenze a fronte delle tremila e cinquecento che hanno giovato della riduzione. Naturalmente tutto questo è stato anche possibile grazie al lavoro richiesto da questa Amministrazione e dal funzionario di un maggiore controllo all'elusione e a una mappatura non ancora del tutto completa, ma sicuramente in via di definizione della zona ASI che sta già portando però i primi frutti. Concludo quindi aprendo una parentesi, colgo l'occasione per spiegarlo, avevo appuntato questa cosa sulla suddivisione in acconto e saldo della TARI 2026 che ha generato diciamo qualche polemica tra i cittadini abituati ovviamente a ricevere una sola bolletta per tutto l'anno. Quest'anno l'Arera ha previsto un bonus del venticinque per cento di riduzione sull'intera bolletta per tutte le famiglie con ISEE inferiore a novemila e settecento euro. Questo bonus doveva essere erogato con una bollettazione entro il 30 giugno, pena l'impossibilità di poterla applicare. Il PEF, che è alla base per il calcolo tariffario, è stato approvato dall'EDA il 19 giugno e protocollato all'ente il 22 giugno ed è chiaro quindi che i tempi tecnici per il calcolo delle nuove tariffe erano troppo stretti e per poter consentire, per poter permettere la fruizione del bonus alle oltre cinquecento ottanta famiglie di Carinara abbiamo scelto di inviare le bollette in acconto con le tariffe 2025 e poi un successivo saldo con la nuova e più favorevole tariffazione con le scadenze che andiamo ad approvare oggi. Allora questo è quanto. Dato atto quindi che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2026 pari a euro 1.320.867 sono così ripartiti costi fissi euro 234 mila, costi variabili un milione centodiecimila. Attendiamo gli interventi da parte dei consiglieri di opposizione. L'ultima cosa che volevo ricordare è che le tariffe

TARI 2026 sono state elaborate secondo quelli che erano naturalmente gli obblighi di spesa previsti nel PEF e nonostante quest'ultimo sia aumentato nel triennio 2026 - 2029 sia per i costi di gestione, vuoi per maggiori servizi alla cittadinanza che questa Amministrazione ha richiesto, in collaborazione con il funzionario e con il concessionario Res pubblica è riuscita comunque questa Amministrazione a diminuire il costo medio a famiglia di una bolletta TARI. Infatti a differenza dello scorso anno, ecco, abbiamo una diminuzione media in bolletta che va dai quattro euro per una famiglia di due persone agli otto euro per una famiglia di quattro, arrivando fino a circa sedici euro per una famiglia di sei o più persone. Poi come dicevo prima anche sulla tariffazione commerciale vi sono stati diciamo sostanziali aumenti, però come dicevo prima solo per le categorie che ovviamente per ovvie ragioni, cioè ristoranti, pizzerie, pescherie, producono insomma incidono maggiormente sulla produzione dei rifiuti. Questa è l'impalcatura, grazie, Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE MARIANGELA BARBATO:

Ok, il Sindaco ha finito la sua relazione, chiedo come al solito se ci sono interventi. Consiglieri, rilievi, interventi? No, ok, possiamo procedere direttamente con la votazione, i favorevoli? Contrari? Astenuti?

Immediata eseguibilità, i favorevoli, gli astenuti. Benissimo.

Favorevoli:8 astenuti: 2 (Masi - Della Volpe)

Per l'immediata eseguibilità: idem

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIAGRAZIA BARBATO

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente
<http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15
giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[☒] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[☐] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Consiglio Comunale

Area Contabile
Proposta n° 30/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☒	☐
Favorevole	Contrario

Carinara, li 09-07-2026

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Consiglio Comunale

Area Contabile
Proposta n° 30/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☒	☐	☐
Favorevole	Contrario	Non Necessario

Carinara, li 09-07-2026

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE

ORIGINALE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 28 DEL 24-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **OLIVA LORENZO** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **29-07-2026** all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al **13-08-2026**,

Carinaro, 29-07-2026

Il Responsabile della pubblicazione
OLIVA LORENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.